

Comune di
CASTELBIANCO
REGOLAMENTO ACQUEDOTTO
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 6 Giugno 2003

INDICE

- Art 1. Fornitura dell'acqua.
- Art 2. Domanda di fornitura
- Art 3. Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art 4. Vincoli speciali
- Art 5 Concessioni speciali.
- Art 6. Durata della concessione
- Art 7. Spese di allacciamento
- Art 8. Consumo minimo e categorie di utenza
- Art 9. Anticipo sulla fornitura
- Art 10. Prezzo dell'acqua
- Art 11. Quote mensili di utenza
- Art 12. Pagamenti del canone e dei consumi
- Art 13. Maggior consumo
- Art 14. Interruzione o riduzione della erogazione dell'acqua.
- Art 15. Prese
- Art 16. Esecuzione delle prese
- Art 17. Collocazione delle tubazioni di presa
- Art 18. Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua.
- Art 19. Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti
- Art 20. Attraversamento di terreni privati
- Art 21. Proprietà della presa
- Art 22. Prescrizioni per le prese di derivazione
- Art 23. Modifiche delle prese.
- Art 24. Posa in opera dei contatori.
- Art 25. Verifiche a carico dell'utente
- Art 26. Verifica del contatore
- Art 27. Divieto di manomissione degli apparecchi
- Art 28. Visita di ispezione

Art 29. Verifica degli impianti interni

Art 30. Autoclave..

Art 31. Chiusura delle prese in caso di incendio

Art 32. Bocche di incendio

Art 33. Eventuali modificazioni delle presenti norme

Art 34. Domicilio dell'utente

Art 35. Norma transitoria.

ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi artt 5 -10.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la conduttura, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della conduttura principale.

In tal caso il percorso e il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 20 del presente regolamento.

ART. 2

DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in bollo

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.

La domanda dovrà indicare gli estremi della concessione edilizia ovvero altra documentazione ai sensi dell'articolo 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall' Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione, il corrispettivo del contatore e della saracinesca forniti dal Comune. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

ART3

MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse dell'Ente della spesa preventivata ove i lavori vengano eseguiti dal Comune, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) o del Comitato Provinciale Prezzi (C.P.P.) o previsti per legge (bolli e rimborso stampati).

ART4

VINCOLI SPECIALI

È riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

ART5

CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei

rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, con preavviso, nei limiti consentiti dalle circostanze

ART6

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un utente non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente e con preavviso di mesi tre.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

ART7

SPESE DI ALLACCIAMENTO

Le spese di allacciamento, a partire dalla condotta pubblica sono a totale carico dell'utente

ART8

CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1 -Utenze domestiche.
- 2 -Utenze non domestiche.

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore.

Le erogazioni a favore di alberghi ed esercizi pubblici sono considerate a tutti gli effetti come fossero a favore di private abitazioni civili.

ART9

ANTICIPO SULLA FORNITURA

E' facoltà dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità della fornitura contrattualmente impegnata e alla periodicità di fatturazione.

Tale somma verrà conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

ART 10

PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua: anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato.

Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 5, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.

Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).

Non sono ammesse tariffe di favore (agevolate)

Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato di volta in volta con apposita deliberazione.

Per le aziende con attività di allevamento animali, il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività

dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

ART11

QUOTE DI UTENZA

L'utente è tenuto al pagamento della quota annuale di utenza nella misura stabilita dal C. 1.P.

ART12

PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il canone di utenza e le quote mensili per utenza verranno pagate alla tesoreria-esattoria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dall'Ente stesso.

L'utente, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso annuo del 10% sull'importo, nonché una soprattassa pari al 20%, fatto salvo il diritto dell'Ente alla riscossione coattiva in base alle leggi vigenti ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

ART13

MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di supero della tariffa vigente.

È escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto l'utente è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite da' l'Ente stesso.

ART14

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita conti

L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.

L'utente non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio..

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Con preavviso nei limiti consentiti dalle circostanze.

ART 15

PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa". — Il responsabile del funzionamento e della manutenzione della presa resta sempre l'utente.

ART 16

ESECUZIONE DELLE PRESE

Fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso spettano esclusivamente all'utente; le caratteristiche, la scelta della qualità e del tipo di tubo, le modalità della presa, i lavori necessari per la posa in opera, il percorso e le località di presa dovranno essere indicate dall'Ente, il richiedente è tenuto ad informarsi preventivamente presso il Comune.

ART17

COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi.

ART 18

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità pari all'altezza del tubo principale, fatto salvo gli impianti già esistenti

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono: (salvo altre specifiche

- L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

- Durante i lavori l'utente dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Testo Unico -D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) e dagli artt 7, 8 e 9 del Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e successive modifiche, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sull'utente medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico addetto alla sorveglianza stradale.

ART19

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

Lo scavo

-prima di iniziare i lavori di sterro, l'utente dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;

-per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità parallela al tubo di alimentazione principale e la larghezza di cm. 30

- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 60 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa.

-nello scavo che servirà per la presa idrica non, potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);

-la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 e il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.

11 reinterro per scavi su strade

-dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

Il pozzetto per il contatore

Non sono ammessi pozzetti per il contatore.

Nicchia per il contatore

- dovrà essere fatta in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. 25 onde effettuare la lettura, larghezza cm. 50 e altezza cm. 60 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;

- la nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada, dovrà essere chiusa con sportello in ferro e chiave a quadro

- non sono ammessi sigilli allo sportello ne per le nuove ne per le vecchie concessioni.

ART20

ATTRAVERSAMENTO TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui è necessario, sia alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate che all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici

ART21

PROPRIETA DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa e della derivazione, rimane di proprietà dell'amministrazione, la quale avrà il diritto di permettere, se tecnicamente possibile, nuovi allacci. Il tratto di derivazione all'interno del muro di cinta o nel marciapiede o nel muro perimetrale, sino al contatore, rimangono di proprietà dell'utente, il quale ne deve curare la manutenzione ed effettuare le riparazioni.

Nei caso l'Amministrazione effettuasse lavori o riparazioni per guasti verificatisi nelle proprietà dell'utente le spese saranno a carico dello stesso.

ART 22

PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc., dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori, e se non provvede al ripristino entro 24 ore vi provvederà l'ente con rivalsa delle spese.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l'utente dovrà dare immediato avviso scritto all'Amministrazione, la quale autorizzerà al più presto i ripristini e le riparazioni del caso.

ART23

MODIFICHE DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dall'utente, essa sarà suo esclusivo carico.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico dell'utente

ART24

POSA IN OPERA DEI CONTATORI

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente dovranno essere del tipo a quadrante asciutto e a lettura diretta

Di norma il contatore .sarà installato all'esterno della proprietà su pubblica via. E comunque in luogo accessibile.

La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta dall'utente ed a proprie spese

L'utente dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed. in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti.

Inoltre l'utente .sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'Ente.

L'ente fornirà il contatore e la saracinesca, contro pagamento, all'atto della richiesta di concessione. La saracinesca fornita dall'ente da piombare — dovrà essere installata immediatamente prima del contatore, mentre dopo il contatore dovrà essere installata un'altra saracinesca per uso privato. Qualsiasi accessorio o derivazione privata dopo il contatore dovrà essere allocata dopo la saracinesca privata

Questa norma non si applica agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora vengano eseguiti lavori di modifica allo stabile, rotture, modifiche o qualsiasi manutenzione, gli stessi dovranno adeguarsi al presente regolamento spostando il contatore all'esterno

ART25

VERIFICHE A CARICO DELL'UTENTE

Per ogni visita che, in seguito a richiesta dell'utente o per infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale o impresa incaricata dell'Ente, l'utente stesso è tenuto a versare all'Ente la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative.

Sarà considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori.

ART 26

VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Amministrazione ne verificherà il funzionamento e provvederà a eventualmente a fornire un nuovo contatore. Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà

così determinato:

a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del"consumo del periodo precedente alla

constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;

b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico dell'utente il quale dovrà rimborsarle all'Ente.

ART27

DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in

genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito nel suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alle prese l'utente dovrà dare immediata notizia scritta all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto i ripristini e le riparazioni necessarie.

In caso di omessa segnalazione di rottura o guasto da parte dell'utente su verifica dell'amministrazione verrà applicata la sanzione da un minimo di €200,00 ad un massimo di €500,00.

ART28

VISITA DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

ART29

VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura ne con impianti di sollevamento privati.

L'utente dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarmi a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

ART 30

AUTOCLAVE

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) dell'utente qualora quella disposta nel punto di presa sulla condotta comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, sono a carico dell'utente.

ART31

CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese agli utenti, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

ART 32

BOCCE DI INCENDIO

È facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa dell'utente e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed l'utente non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione da un minimo di €uro 200,00 ad un massimo di €uro 500.00.

4

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal com ufficio dei Vigili del Fuoco.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto sia per l'apposizione dei sigilli necessari.

ART33

EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già 'titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all' Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazioni.

ART 34

DOMICILIO DELL'UTENTE

Per ogni effetto di legge il domicilio dell'utente è eletto presso la sede dell'Ente.

ART 35

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione dell'Organo deliberante e le pubblicazioni di legge.

Gli utenti serviti fino a tale data saranno informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.